

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 10/03/2021

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 3 ottobre 2012 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 28 febbraio 2017 dopo il pagamento di 50 rate, senza ottenere il rimborso degli oneri non goduti in ragione dell'anticipata estinzione.

Proposto reclamo in data 16 ottobre 2020 per ottenere il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede, in via principale, di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati, nonché delle commissioni di estinzione, per un importo complessivo di € 2.477,69, calcolati in base al criterio *pro rata temporis*, di cui € 711,94 a titolo di "commissioni accessorie" (al netto di € 1.197,43 già rimborsati; *rectius*: commissioni di gestione); € 833,00 a titolo di "commissioni finanziarie" (*rectius*: commissioni di attivazione); € 714,00 a titolo di "commissioni mediazione" (*rectius*: costi di intermediazione); € 204,17 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria" (*rectius*: spese di istruttoria); € - 195,22 a titolo di "spese non codificate"; € 14,58 a titolo di "spese per pagamento rate" (*rectius*: spese di gestione documentale); € 195,22 a titolo di "commissioni di estinzione". In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

temporis ai costi di natura *recurring*, chiede il rimborso delle voci di costo *up front* secondo il criterio della curva degli interessi.

Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali a partire dalla data del reclamo ed il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, oltre al rimborso delle spese di procedura.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata 50, precisa in primo luogo di aver già offerto in sede di riscontro al reclamo la somma di € 1.180,38, non accettata dal cliente. Svolge quindi alcune considerazioni in relazione alla sentenza c.d. '*Lexitor*', in particolare argomentando che la sentenza non può applicarsi a rapporti sorti in epoca precedente alla stessa e che sono già esauriti, che la direttiva UE 2008/48 non esplica un'efficacia diretta nei rapporti fra privati e che, in ogni caso, la citata sentenza ha in verità confermato la rimborsabilità dei costi *recurring*, anche erroneamente qualificati come non ripetibili.

Dichiara quindi che la richiesta del ricorrente relativa al rimborso dei costi di intermediazione e di attivazione secondo il criterio *pro rata temporis* non può trovare accoglimento, atteso che secondo l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF tali voci di spesa possono essere rimborsati solo secondo il diverso criterio della curva degli interessi, peraltro precisando che, ad ogni buon conto, tali commissioni non possono in alcun modo essere retrocesse al cliente in quanto i costi di intermediazione sono stati corrisposti ad un soggetto terzo, mentre i costi di attivazione sono volti alla copertura di prestazioni e oneri relativi all'attivazione del prestito. Sottolinea inoltre che le spese di gestione sono già state rimborsate nel conteggio estintivo e che *"con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 1.180,38 calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo"*. Contesta ancora la richiesta di retrocessione della quota parte delle spese di istruttoria, atteso che queste si riferiscono ad un'attività di pre-analisi prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento. Osserva infine come le commissioni di estinzione anticipata sono state applicate in linea con quanto disposto dall'art. 125-sexies Tub e dalle previsioni contrattuali. Svolte alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede in via principale il rigetto del ricorso. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 1.180,38. In via ulteriormente subordinata chiede lo scomputo dell'importo di € 1.197,43, già rimborsato.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione concernente il diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del costo totale dello stesso, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In base alla documentazione prodotta, il contratto risulta sottoscritto il 3 ottobre 2012 ed è incontestato tra le parti che sia stato anticipatamente estinto dopo il pagamento di 50 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo risultano rimborsati € 1.197,43 come "totale importi rimborsati al cliente, corrispondenti a quanto dovuto per "commissioni di gestione e bancarie", e stornati 3.019,11 per interessi al 4,70% non maturati. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. È versata in atti copia della fattura rilasciata dall'intermediario ex art. 106 Tub



in data 28/01/2013. Si rappresenta che l'importo corrisposto per la pratica relativa all'odierno ricorrente coincide con quello addebitato in contratto in sede di liquidazione del finanziamento a titolo di "commissioni di intermediazione".

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Come recentemente precisato ed ampiamente illustrato dal Collegio di Coordinamento, è da escludersi che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva". Infatti le disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125sexies Tub, recepiscono perfettamente l'art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone pertanto alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell'Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione della Corte europea, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione si riconosce tuttavia che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto ed oggetto di controversia, il Collegio rileva in primo luogo la natura *recurring* delle Commissioni di gestione (comprehensive delle spese di gestione documentale) (lett. C), così come delle Commissioni di attivazione (lett. B), le quali non possono essere ricondotte in maniera univoca ad attività che si esauriscono nella fase che precede la conclusione del contratto, facendo riferimento al "passaggio ad altre amministrazioni". Il Collegio rileva, al contrario, la natura *up front* delle



Spese di istruttoria (lett. A) e delle Commissioni di intermediazione (lett. G), ambedue chiaramente riferibili alla fase che precede la conclusione del contratto. In particolare, per quanto riguarda i costi di intermediazione, il Collegio precisa che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali ABF tutti i costi *up front*, compresi i costi di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione, anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi del compenso per l'attività di intermediazione.

Nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, si ottiene l'importo, arrotondato ad unità, di € 2.132,00, che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, la quale nel quantificare la domanda principale ha considerato tutte le voci di costo rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* e ha decurtato l'importo di 195,22 a titolo di "spese non codificate", calcolato come da tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,39%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				350,00	Upfront	36,39%	127,36		127,36
Commissioni di attivazione				1.428,00	Recurring	58,33%	833,00		833,00
Commissioni di gestione				3.298,21	Recurring	58,33%	1.923,96	1.197,43	726,53
Costi intermediazione				1.224,00	Upfront	36,39%	445,40		445,40
Totale				6.300,21					2.132,29

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il ricorrente chiede altresì il rimborso della commissione di estinzione. Dal conteggio estintivo risulta che l'intermediario ha addebitato € 195,22, a titolo di "diritto di estinzione", in linea con quanto previsto dalla sezione 3 del modulo SECCI. Non appare violato il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in quanto l'indennizzo addebitato alla cliente non è superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo (€ 19.714,21), come richiesto dalla norma ed applicabile unicamente in caso di vita residua del contratto superiore ad un anno (residuano 70 rate mensili). Né la parte ricorrente ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima e il ricorso sul punto non può essere accolto.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.132,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA